

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Consiglio dell'Ordine degli avvocati di

Fatto

Il sig., genero della sig.ra, ha presentato, in data 14 maggio 2008, istanza di accesso al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di, avente ad oggetto i documenti del fascicolo formatosi a seguito dell'esposto avverso l'avv., presentato dall'odierno ricorrente.

L'amministrazione, con nota del 7 luglio 2008, ha negato l'accesso ai chiesti documenti a causa dell'assenza di una motivazione a supporto dell'istanza e, dunque, di un interesse diretto, concreto ed attuale.

Avverso tale provvedimento il ricorrente, l'11 luglio 2008, ha proposto ricorso al Difensore Civico della Regione, il quale, con nota del 22 luglio 2008, ha dichiarato la propria incompetenza. Successivamente, il sig. ha provveduto ad inviare il citato ricorso alla scrivente Commissione.

Si evidenzia che la vicenda alla base del presente ricorso è stato oggetto di un esposto alla Guardia di Finanza di

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

L'art. 12, comma 7, lett. b) del d.P.R. n. 184 del 2006, stabilisce che il ricorso sia inammissibile qualora presentato da soggetto non legittimato. L'odierno ricorso amministrativo è stato sottoscritto esclusivamente da, genero dell'istante, mancando della sottoscrizione o di apposita delega di titolare dell'interesse ad accedere ai documenti indicati in narrativa.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: R.I.T.A. (Rappresentanza inquilini di T..... A.....) contro

Amministrazione resistente: Fondazione E.N.P.A.M.

Fatto

Il presidente del Comitato rappresentanza inquilini di T..... A..... — RITA ha chiesto alla Fondazione E.N.P.A.M di potere accedere alle seguenti informazioni:

1. numero della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea — G.U.C.E. sulla quale è stato pubblicato il bando di gara aperta per l'aggiudicazione del mandato di *advisor* per il programma di dismissione immobiliare affidato alla S.r.l.
2. la data e la testata giornalistica dove è stato pubblicato l'avviso del bando;
3. la data e la testata giornalistica dove è stato pubblicato l'avviso dell'appalto aggiudicato;
4. il responsabile del procedimento.

Specifico il ricorrente che l'E.N.P.A.M. ha deliberato il mandato alla S.r.l. come *advisor* per un programma di dismissione immobiliare in corso e che l'edificio denominato situato nel Centro Direzionale di rientra nel citato programma di dismissione

Specifico il ricorrente che la normativa in tema di accesso si applica al resistente atteso che l'E.N.P.A.M. nonostante la trasformazione in fondazione, permane nell'elenco delle amministrazioni pubbliche dello Stato di cui all'art. 1, comma 5 della legge n. 311 del 2004, tabella 1, ed è menzionato nella circolare n. 1 dell'11 gennaio 2006 con la quale il Ministero dell' Economia ha elencato gli organismi di diritto pubblico. Ricorda infine, il ricorrente che il d.lgs. n. 163 del 2003 comprende tra gli organismi di diritto pubblico tutti gli enti previdenziali che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, quale la resistente.

Avverso il silenzio rigetto il presidente del Comitato rappresentanza inquilini di T..... A..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Fondazione E.N.P.A.M. l'esibizione ed il rilascio del documento.

Diritto

Il ricorrente ha chiesto di conoscere il numero della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea — G.U.C.E. sulla quale è stato pubblicato il bando di gara aperta per l'aggiudicazione del mandato di *advisor* per il programma di dismissione immobiliare; la data e la testata giornalistica dove è stato pubblicato l'avviso del bando; la data e la testata giornalistica dove è stato pubblicato l'avviso dell'appalto aggiudicato ed il responsabile del procedimento.

Al riguardo si osserva che l'art. 22, comma 1, lett. d) della legge n. 241 del 1990, definisce "documento amministrativo" ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni e non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008

amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistici della loro disciplina sostanziale”, e il comma 4 del medesimo art. 22, stabilisce che “non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo”.

Dal combinato delle disposizioni citate si desume che le informazioni richieste, non rivestendo la forma di documento amministrativo, non ricadono nell’ambito di applicazione della legge generale sull’attività dei pubblici poteri e il diritto di accesso.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola – S.N.A.L.S., Segreteria provinciale di

contro

Amministrazione resistente: I.I.S. “.....” e altri

Fatto

Il segretario provinciale del sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola – S.N.A.L.S.- segreteria provinciale di, al fine di verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ha svolto un’attività di verifica e controllo della regolarità della formazione delle classi per gli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009. Infatti, il D.M. 26 agosto 1992, allegato 1, art. 5, recante “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”, stabilisce che per assicurare corrette misure per l’evacuazione, in caso di emergenza, è fissato “il numero massimo di 26 persone per aula” (c.d. massimo affollamento).

Nell’ambito dello svolgimento di tale attività il ricorrente ha presentato istanza di accesso a I.I.S. “aaaa”, IC “bbbb”, IC “cccc”, IC “dddd”, SMS P.R. “eeee”, avente ad oggetto il verbale di consegna dell’immobile, con la destinazione d’uso ed il numero della popolazione scolastica specificata per ogni locale ed il certificato di prevenzione incendi.

L’IC “cccc”, con nota del 20 giugno, ha consentito l’accesso ai soli documenti dal medesimo detenuti, ossia i certificati prevenzione incendi relativi ai plessi di,, e

L’IC “dddd”, con nota inviata alla scrivente Commissione il 19 agosto, ha comunicato di non essere in possesso dei chiesti documenti e di avere provveduto ad inviare la richiesta all’ufficio tecnico del comune di, quale amministrazione detentrice dei documenti.

Diritto

L’art. 2 dello statuto dello S.N.A.L.S., prevede che il sindacato ha l’obiettivo di “tutelare e sviluppare organicamente, attraverso la contrattazione, la pressione sui pubblici poteri e l’esercizio dello sciopero, le condizioni morali, professionali, giuridiche ed economiche del lavoro scolastico”.

Pertanto, rientrando tra le finalità del sindacato la tutela delle condizioni professionali del lavoro scolastico, legittimamente il segretario provinciale di, ha proposto le istanze di accesso su menzionate.

Tuttavia, si ricorda che ai sensi dell’art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006 “il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione”. Le amministrazioni resistenti, dunque, sono tenute a rilasciare solo i documenti in proprio possesso e a trasmettere la richiesta all’amministrazione competente (art. 6, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006).

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita I.I. S. “aaaa”, IC “bbbb”, IC “cccc”, IC “dddd”, SMS P.R. “eeee”, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Appuntato scelto in congedo
contro

Amministrazione resistente: Comando Regione Carabinieri – SM – Nucleo
Relazioni con il pubblico

Fatto

L'Appuntato scelto in congedo, dopo essere stato rinviato dal Comando Regione al servizio sanitario nazionale, ha presentato al Comando Regione Carabinieri due istanze di accesso: la prima del 1 luglio 2008 è stata accolta dall'amministrazione con provvedimento del 4 luglio 2008; la seconda, del 19 maggio 2008, ha ad oggetto "copia delle normative eseguite che rendono lecita l'attuazione della procedura imputata nel particolare ai Capitoli 3, 4, 5, 6, 7 con preghiera di estrazione delle norme attinenti anche allo schedario Ufficio congedo della regione aente n. tel.".

L'amministrazione, con nota del 6 giugno 2008 ha rigettato l'istanza di accesso, ricordando al ricorrente che avverso il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al TAR nel termine di trenta giorni, ovvero, nello stesso termine, può chiedere che la decisione sia riesaminata dalla Commissione per l'accesso.

L'app. sc., il 17 luglio 2008, ha erroneamente inviato la richiesta di riesame del provvedimento indicato al Comando Regione Carabinieri, il quale lo ha trasmesso per competenza alla scrivente Commissione il 12 agosto, pervenuto il 27 agosto.

Diritto

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, considerato che oggetto dell'impugnativa è il provvedimento del 6 giugno 2008 e che la richiesta di riesame, erroneamente inviata al Comando Regione Carabinieri, reca la data del 17 luglio successivo, pervenuta alla scrivente Commissione il 27 agosto, tale termine è decorso, e pertanto il gravame deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera a) del citato regolamento governativo.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, ferma restando la facoltà del ricorrente di reiterare la domanda d'accesso, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Maresciallo Capo c/o Reparto Investigazioni Scientifiche Carabinieri – Sezione di Impronte e Fotografia
contro

Amministrazione resistente: Nucleo Relazioni con il Pubblico del Comando Regione Carabinieri

Fatto

Il M.llo Ca., l'11 luglio 2008, ha presentato al Nucleo Relazioni con il Pubblico del Comando Regione Carabinieri istanza di accesso a tutti i documenti relativi alla domanda di licenza ordinaria del 21 giugno 2008, ivi inclusa la domanda stessa ed ogni altro atto collegato e/o originato con la domanda. Chiarisce il M.llo Ca., nel presente ricorso, di avere assunto la posizione di persona danneggiata dal reato nel procedimento riguardante la presunta distruzione del documento indicato ad opera del proprio superiore gerarchico.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione il ricorrente aveva presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990.

Successivamente l'amministrazione, con nota del 4 settembre, ha comunicato di non essere in possesso della domanda di licenza perché distrutta in attesa della presentazione della nuova domanda, ha consentito l'accesso ai documenti custoditi nella pratica n. 153 di protocollo ordinario dell'anno 2008, classificati con i numeri: 2, 4 e 4.1, 6, 7, 8, 9, mentre sono stati esclusi i documenti contenuti nella medesima pratica n. 153 di protocollo ordinario dell'anno 2008, classificati con i numeri: 1, 3, 5 e 10, ossia quei documenti che attengono alla "valutazione della vicenda relativa alla convocazione e ai colloqui intercorsi tra il ricorrente e il comandante della sezione di Impronte e Fotografia a far data dal 4 luglio 2008", trattandosi di documenti oggetto di valutazione da parte del Superiore Comando di Corpo.

Avverso il provvedimento di rigetto, il M.llo Ca. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Comando Regione Carabinieri, l'esibizione ed il rilascio del documento.

Il Comando Regione Carabinieri, ha chiarito a questa Commissione le ragioni per le quali si è formato il silenzio rigetto sull'istanza dell'11 luglio, ed ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere atteso che il ricorrente ha avuto accesso, sia pure parziale, ai chiesti documenti.

Diritto

Il ricorso avverso il silenzio rigetto è da ritenere assorbito in quello presentato avverso il provvedimento di rigetto del 4 settembre.

Il ricorrente ha chiesto di potere accedere ai documenti relativi alla domanda di licenza ordinaria del 21 giugno 2008 per potersi difendere nel procedimento penale nel quale ha assunto la posizione di persona danneggiata. Al riguardo si rileva che l'art. 22 della legge n. 241/1990, stabilisce che l'istante debba essere titolare di un interesse

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008

diretto, concreto, attuale e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o documento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato".

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Comando Regione Carabinieri a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Prof.
contro

Amministrazione resistente: Dirigente scolastico del Liceo classico statale
“.....” di

Fatto

Con istanza del 25 agosto 2008, il prof. che aveva svolto le funzioni di insegnante presso l'istituto “.....” di nell'anno scolastico 2004/2005, ha chiesto al dirigente di tale istituto “di accedere all'intera documentazione relativa alla richiesta indirizzata al dirigente scolastico e sottoscritta da alcuni genitori dell'allora classe I[^] C del liceo classico, in data 25 agosto 2005”.

Con nota del 14 settembre 2007, detto dirigente ha inviato al prof., “in evasione della sua richiesta”, fotocopia della lettera scritta dai genitori della classe I[^] C del liceo classico, datata 25 agosto 2005.

Con atto del 2 ottobre 2007 il prof. ha proposto ricorso alla scrivente Commissione deducendo che, avendo egli richiesto l'accesso alla “intera documentazione”, la richiesta stessa non poteva considerarsi esaustiva con l'avvenuto avvio di copia della menzionata lettera ciò perché non tutte e firme apposte erano leggibili, e, pertanto, avrebbe dovuto essergli inviata copia dei documenti scolastici sui quali erano state depositate le firme dei genitori, al fine di potere individuare i genitori che avevano sottoscritto la lettera in esame.

Questa Commissione, con provvedimento, dell'8 novembre 2007 ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Il prof. ha reiterato l'istanza di accesso, estendendola a “tutti i documenti dai quali risultasse possibile leggere l'esatto nominativo di tutti i genitori firmatari della lettera...” e, poi, ha proposto ricorso avverro il silenzio serbato sull'istanza.

Questa Commissione con provvedimento del 7 aprile 2008, al fine della notifica del ricorso ai controinteressati, ha invitato l'amministrazione a comunicare i nominativi e gli indirizzi dei genitori non identificati.

Con nota erroneamente datata 19 giugno 2008 il menzionato dirigente ha notificato il ricorso del prof. a tutti i genitori della classe, e, quindi, non solo a quelli di numero minore, che avevano sottoscritto la lettera, ed ha comunicato allo i nominativi e gli indirizzi dei genitori.

Con memoria del 28 maggio 2008 il prof. ha insistito nella sua richiesta.

Questa Commissione, nella seduta del 10 giugno 2008, ha interrotto il termine per la decisione, ed ha invitato il dirigente scolastico a fornire chiarimenti in ordine alla data in cui è stata effettuata la comunicazione ai genitori della classe, a comunicare se qualcuno dei genitori abbia presentato opposizione e se sia scaduto il termine per la presentazione dell'opposizione da parte dei controinteressati. Infatti poiché la nota con la quale il dirigente scolastico ha notificato il ricorso del prof. ai genitori reca una data errata, la Commissione ha chiesto di conoscere le informazioni su indicate.

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008

Successivamente il prof. ha presentato istanza di accesso al menzionato dirigente scolastico avente ad oggetto “la lettera in questione” citata nella nota erroneamente recante la data del 19 giugno 2008 prot. 283/08 prot/ris.

Avverso il silenzio rigetto il prof. ha presentato ricorso, ai sensi dell’articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al dirigente scolastico del Liceo classico statale “.....”, l’esibizione ed il rilascio del documento.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

Il documento richiesto, ossia la “copia della lettera in questione” è menzionata nella lettera del prot. 283/08 prot/ris, pertanto è accessibile ai sensi dell’art. 7, comma 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 a tenore del quale “l’accoglimento della richiesta a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge e di regolamento”.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, invita, ai sensi dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il dirigente scolastico del Liceo classico statale “.....” a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Istituto tecnico industriale “.....”, di

Fatto

Il sig. ha chiesto, per l'esercizio della propria funzione di docente, al Dirigente scolastico dell' Istituto tecnico industriale “.....” di potere accedere al verbale della riunione del collegio dei docenti del 20 maggio 2008.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione, il ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all' Istituto tecnico industriale “.....”, l'esibizione ed il rilascio dei documenti.

Specifica il nel presente ricorso di essere membro della RSU e di essere componente di diritto del collegio docenti.

L'amministrazione ha comunicato di non avere potuto evadere la richiesta perché presso gli uffici competenti non è stata rinvenuta alcuna richiesta di rilascio di copie.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di controinteressati all'ostensione dei documenti nei componenti del collegio dei docenti.

Pertanto, trattandosi di soggetti individuabili al momento della proposizione del ricorso da parte dello stesso ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica agli stessi secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera b).

Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, ferma restando la possibilità di riproporre il gravame una volta rispettato il disposto del citato articolo 12.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del d.P.R n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Signor

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro - Direzione Provinciale del Lavoro
di**Fatto**

Il signor, legale rappresentante della società S.r.l., dopo essere stato destinatario di un accertamento da parte della Direzione Provinciale del Lavoro – sede di, con conseguente contestazione di illeciti amministrativi, ha richiesto a questa stessa amministrazione “di potere acquisire copia integrale della documentazione di indagine degli Ispettori del competente Ministero, nonché delle segnalazioni ed indagini dei Carabinieri di del 13.03.2008”, per procedere alla tutela dei propri diritti.

L'amministrazione resistente, con nota del 16 giugno 2008, ha negato l'accesso, opponendo il proprio regolamento, D.M. n. 757/1994 (Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto d'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241), ed in particolare il disposto degli articoli 2 e 3, lettere b) e c).

Pertanto, in data 24 luglio 2008, il signor ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro il suddetto diniego dell'amministrazione.

Successivamente, in data 27 agosto 2008, l'amministrazione resistente ha fatto pervenire a questa Commissione una memoria difensiva, nella quale ha ribadito il proprio diniego.

Diritto

La Commissione, esaminata la memoria difensiva dell'amministrazione resistente, considera il ricorso in esame non fondato per i motivi che seguono.

Dall'esame della giurisprudenza consolidata sul tema (che ha più volte confermato la sottrazione al diritto di accesso della documentazione, acquisita dagli ispettori del lavoro nell'ambito dell'attività di controllo loro affidata, cfr., fra le tante, Cons. St., sez. VI, 27.1.1999, n. 65 e 19.11.1996, n. 1604), nonché da ultimo della sentenza n. 1842/2008 del Consiglio di Stato, sezione VI, emerge infatti, in particolare nel caso di specie, la necessaria e primaria tutela della riservatezza dei lavoratori coinvolti nell'ispezione, garantendo la loro estraneità da possibili azioni pregiudizievoli, recriminatorie e/o di pressione.

Secondo il Consiglio di Stato “le disposizioni in materia di diritto di accesso, infatti, mirano a coniugare la ratio dell'istituto, quale fattore di trasparenza e garanzia di imparzialità dell'Amministrazione – come enunciato dall'art. 22 della citata legge n. 241/90 – con il bilanciamento da effettuare rispetto ad interessi contrapposti, fra cui – specificamente – quelli dei soggetti “individuati o facilmente individuabili”...che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza” (art. 22 cit., comma 1, lettera c); il successivo articolo 24 della medesima legge, che

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008

disciplina i casi di esclusione dal diritto in questione, prevede al sesto comma casi di possibile sottrazione all'accesso in via regolamentare e fra questi – al punto d) – quelli relativi a “documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'Amministrazione dagli stessi soggetti a cui si riferiscono”.

Ebbene, in via attuativa, il D.M. 4.11.1994, n. 757 (regolamento concernente le categorie di documenti, formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto di accesso) inserisce fra tali categorie – all'art. 2, lettere b) e c) – “i documenti contenenti le richieste di intervento dell'Ispettorato del Lavoro”, nonché “i documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie, o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi”.

Per le ragioni esposte, in conclusione, la Commissione ritiene che il ricorso non debba essere accolto.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro**Fatto**

Il signor, partecipante ad un concorso pubblico bandito dal Ministero del Lavoro, e risultato non idoneo alle prove scritte, asserendo una lesione dei propri diritti – e la conseguente necessità di tutela giurisdizionale degli stessi - in data 7 giugno 2008, ha richiesto a questa stessa amministrazione di esercitare il diritto di accesso ai propri elaborati ed ai processi verbali dei criteri di valutazione delle prove scritte e della correzione dei propri elaborati.

L'amministrazione resistente, con nota del 10 luglio 2008, ha accolto parzialmente la suddetta istanza, differendo l'accesso per questi ultimi documenti al momento della chiusura delle operazioni concorsuali.

Pertanto, il signor, in data 28 luglio 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro tale provvedimento di differimento.

In data 12 settembre 2008, l'amministrazione resistente ha inviato alla Commissione una memoria nella quale ha ribadito al propria decisione di differimento in merito al richiesto

Diritto

La Commissione ritiene legittimo il differimento dell'esercizio del diritto di accesso disposto dall'amministrazione resistente in merito alla documentazione richiesta, che dovrà essere consegnata all'istante nel momento della chiusura delle operazioni concorsuali, ed il ricorso presentato contro il differimento stesso privo di fondamento, conformemente al disposto dell'articolo 9, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006, secondo cui “il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa”.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.ra
contro

Amministrazione resistente: INAIL – sede di

Fatto

La signora, in servizio presso l'INAIL – sede di, con istanza dell'8 maggio 2008, ed una successiva integrazione alla stessa datata 19 maggio 2008, ha presentato a questa stessa amministrazione una richiesta di accesso volta ad avere la visione di tutti i documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, per verificarne la corretta tenuta, nonché l'eventuale esistenza di atti di cui non fosse consentito l'inserimento.

Non avendo ricevuto alcun riscontro alla suddetta istanza, nei termini di legge, la signora, in data 24 luglio 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro tale tacito diniego.

In data 11 agosto 2008, è pervenuta alla Commissione una comunicazione da parte dell'Inail, nella quale l'odierna ricorrente dichiarava e sottoscriveva di avere preso visione dei documenti richiesti.

Tuttavia, la signora, in data 8 settembre 2008, ha trasmesso alla Commissione un ulteriore nota, nella quale ha specificato che, in realtà, durante l'accesso effettuato l'8 agosto scorso non le sono stati fatti visionare molti documenti relativi al suo fascicolo personale e, pertanto, ha rinnovato quanto richiesto nel ricorso presentato.

Successivamente, in data 15 settembre 2008, è pervenuta alla scrivente Commissione una nota dell'amministrazione resistente, nella quale si fa presente di avere concesso l'accesso alla signora relativamente alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale**Fatto**

Il signor, in servizio presso l'Istituto Itis di, asserendo una lesione dei propri diritti derivante dal contenuto di una relazione ispettiva del 13 settembre 2007, ordinata dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del, in data 30 maggio 2008, ha richiesto a quest'ultimo di conoscere, in riferimento alla suddetta relazione, “riguardo ai danni erariali accertati, quali conseguenti azioni amministrative ha messo in essere la Direzione Generale”.

Non avendo ricevuto alcun riscontro alla suddetta istanza, nei termini di legge, il signor, il 30 luglio 2008, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990.

Diritto

La Commissione in merito al ricorso presentato rileva la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale del ricorrente, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90 corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, nonché il collegamento tra tale situazione giuridica e gli eventuali documenti oggetto della domanda.

Tuttavia, nel caso di specie non si individuano dei documenti precisi in merito ai quali si vuole esercitare il diritto di accesso, ma si formula una richiesta di mere informazioni, con una assoluta genericità della richiesta di accesso nell'indicazione della documentazione amministrativa richiesta da parte del ricorrente. Richiesta incompatibile, altresì, con il disposto dell'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 184/06, secondo cui “il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso”.

Si rileva, infine, anche il contrasto con il disposto degli articoli 5 e 6 del dPR n. 184/2006, che prevedono espressamente - anche in tema di accesso formale agli atti amministrativi - che “il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione”.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.